

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 04 **del mese di** Aprile
dell' anno 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Peri Alfredo

Oggetto: BUONE PRASSI DI FILIERA PER IL SETTORE AGROALIMENTARE - MODALITA' DI UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE

Cod.documento GPG/2011/456

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/456

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 5 dello Statuto, il quale prevede che la Regione promuove il proprio territorio, attraverso politiche e regole che assicurino i diritti, la trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti, la creazione di ricchezza e di lavoro;

Considerato che la Regione da anni, attraverso diversi strumenti legislativi, promuove:

- il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti agricoli ed agroalimentari, al fine di concentrarne la produzione;
- le tecniche colturali e d'allevamento rispettose dell'ambiente e della sicurezza alimentare;
- la valorizzazione delle produzioni del territorio al fine di favorire una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e sulle tecniche utilizzate per ottenerli;

Atteso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha investito energie professionali e risorse economiche affinché gli alimenti prodotti, trasformati e distribuiti sul suo territorio siano di elevata qualità, igienicamente sicuri, di basso impatto ambientale, prodotti nel rispetto delle norme sul lavoro, attraverso un sistema che ha come principio fondante lo sviluppo sostenibile del suo territorio;
- le produzioni agroalimentari rivestono una notevole importanza per l'economia regionale, favorendo l'occupazione, le attività connesse anche a carattere non agricolo, il presidio ambientale di aree anche svantaggiate o montane, contribuendo significativamente all'equilibrio sociale del territorio;

Valutato che la globalizzazione dei consumi agroalimentari, contribuisce a modificare la percezione da parte del consumatore del legame tra cibo e territorio, rendendo più difficile considerare l'agricoltura come un settore attivo e partecipe ai processi di sviluppo economico, con ricadute importanti per gli aspetti ambientali e sociali;

Dato atto che:

- le produzioni agroalimentari sono articolate in filiere che coinvolgono la fase agricola, quella industriale di trasformazione e quella del commercio e della distribuzione;
- le relazioni economiche fra i soggetti della filiera, anche in funzione della loro numerosità, sono complesse, determinando una non facile comprensione della catena del valore;

Atteso che:

- la rapida evoluzione delle dinamiche di mercato nel settore agroalimentare ha coinvolto da un lato il settore agricolo, dall'altro quello della distribuzione al consumo, con un ruolo crescente della grande distribuzione organizzata in chiave di distribuzione dei prodotti agroalimentari;
- è interesse di tutti gli attori della filiera, ferma restando l'autonomia imprenditoriale e commerciale dei diversi soggetti, operare affinché queste relazioni avvengano sul piano della trasparenza;

Considerato che:

- il principio di trasparenza va a favore dello stesso consumatore, consentendo la ricerca di economie nella logica del miglioramento dell'efficienza dei processi di relazione, la valorizzazione sul piano del marketing, dell'innovazione, della tipicità e della qualità, tali da determinare un maggiore valore aggiunto;
- che tale incremento di valore deve consentire da una parte un'equa remunerazione del produttore e dall'altra un sostegno al potere di acquisto dei consumatori;

Considerata, pertanto, l'opportunità di favorire l'integrazione delle naturali relazioni commerciali con strumenti di valorizzazione delle buone pratiche economiche,

che vedono oggi da parte dei cittadini consumatori grande attenzione e sensibilità;

Ritenuto che la filiera sostenibile e la valorizzazione delle buone pratiche economiche si sostanzia, oltre che nei principi sopra espressi, anche nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, nella salvaguardia della salute e dei diritti dei lavoratori, contrastando pratiche sleali, la corruzione e le politiche anti-concorrenziali e pertanto perseguendo la legalità e la responsabilità sociale dell'impresa;

Dato atto che la distribuzione dei prodotti agroalimentari al consumatore è svolta in prevalenza dalle grandi catene distributive, che controllano mediamente i due terzi delle vendite, con la creazione di nuove opportunità di sbocco e di crescita imprenditoriale;

Considerato che - come evidenziato dalla Commissione europea e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - il miglioramento delle relazioni commerciali tra la grande distribuzione organizzata e i suoi fornitori può avere un effetto determinante su una più equa distribuzione di valore tra i soggetti della filiera, a beneficio indiretto anche dello sviluppo economico e sociale del territorio in cui si realizzano tali produzioni;

Ritenuto opportuno individuare buone prassi per le relazioni economiche fra gli operatori all'interno delle filiere agroalimentari, nella formulazione di cui all'allegato A al presente atto quale parte integrante;

Dato atto che, per autonoma determinazione dei soggetti di filiera, l'adesione alle buone prassi può realizzarsi per specifiche filiere o per tipologie di produzione all'interno delle filiere medesime;

Ritenuto, altresì, necessario:

- promuovere la conoscenza e l'adozione delle buone prassi per le relazioni economiche presso gli operatori delle filiere agroalimentari;
- comunicare in maniera più diretta ai cittadini dell'Emilia-Romagna che gli alimenti del loro territorio racchiudono valori non solo qualitativi, organolettici, igienico-sanitari, ma anche ambientali, etici e, non ultimi, economico-sociali;

Dato atto che le attività di promozione e comunicazione sopra descritte sono svolte dalla Regione con le modalità e gli strumenti di cui dispone, tra cui l'utilizzo del logo istituzionale della Regione in conformità a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 352/2006;

Ritenuto necessario adeguare le modalità di utilizzo del logo - previste dalla citata deliberazione n. 352/2006 - alle specificità delle attività di comunicazione realizzate dai soggetti che aderiscono alle buone prassi di filiera, approvando la relativa disciplina nella formulazione di cui all'allegato B quale parte integrante della presente deliberazione;

Considerato opportuno prevedere un'applicazione in via sperimentale con una verifica dopo un anno di attuazione delle buone prassi, in ragione della natura delle relazioni economiche e delle specificità delle singole filiere produttive, ai fini di un'eventuale modifica, aggiornamento e consolidamento;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le buone prassi per le relazioni economiche fra gli operatori all'interno delle filiere agroalimentari, come individuate nella formulazione di

cui all'allegato A quale parte integrante della presente deliberazione;

- 2) di dare atto che l'adesione da parte delle imprese distributrici alle buone prassi può realizzarsi per specifiche filiere o per tipologie di produzione all'interno delle filiere medesime;
- 3) di promuovere la conoscenza e l'adozione delle buone prassi per le relazioni economiche presso gli operatori delle filiere agroalimentari;
- 4) di favorire l'informazione dei cittadini dell'Emilia-Romagna sulle buone prassi di cui al punto 1);
- 5) di approvare, in linea con le disposizioni della propria deliberazione n. 352/2006, le modalità per l'utilizzo del logo della Regione Emilia-Romagna, di cui all'allegato B quale parte integrante della presente deliberazione, nelle attività di comunicazione realizzate da parte dei soggetti aderenti alle buone prassi;
- 6) di stabilire che l'uso del logo è concesso secondo le predette modalità a seguito dell'avvenuta comunicazione dell'applicazione delle buone prassi fra l'impresa distributtrice e i fornitori o le loro organizzazioni;
- 7) di prevedere - decorso un anno dall'adozione della presente deliberazione - una verifica finalizzata ad analizzare le eventuali modifiche intervenute nelle relazioni commerciali fra gli operatori delle filiere agroalimentari.

**BUONE PRASSI DI FILIERA
PER IL SETTORE AGROALIMENTARE**

Premesso che:

- le produzioni agroalimentari sono articolate in filiere che coinvolgono la fase agricola, quella industriale di trasformazione e quella del commercio e della distribuzione;
- le relazioni economiche fra i soggetti della filiera, anche in funzione della loro numerosità, sono complesse ed è pertanto interesse delle parti, ferma restando l'autonomia imprenditoriale e commerciale dei diversi soggetti, operare affinché le relazioni avvengano sul piano della trasparenza;
- la trasparenza, ferma restando le dinamiche di mercato proprie delle diverse filiere, deve consentire lo sviluppo di processi virtuosi per la ricerca di economie nell'ambito del miglioramento dell'efficienza dei processi di relazione, la valorizzazione sul piano del marketing, dell'innovazione, della tipicità e della qualità, tali da determinare un maggiore valore aggiunto;
- tale incremento di valore deve consentire da una parte un'equa remunerazione del produttore e dall'altra un sostegno al potere di acquisto dei consumatori;

Atteso che la rapida evoluzione delle dinamiche di mercato:

- ha coinvolto anche il settore agricolo ed ha inciso sulla grande distribuzione organizzata, con un ruolo crescente della stessa, anche in chiave di crescita della qualità dei prodotti, dei volumi di sbocco e di innovazione;
- ha portato a modifiche significative nelle relazioni economiche tra i soggetti della filiera, evidenziando la necessità di maggior trasparenza e di valorizzazione di buone pratiche economiche;

Rilevato che oggi le relazioni economiche sono esposte a numerosi rischi e le imprese per farvi fronte devono adottare comportamenti trasparenti e responsabili in ogni aspetto della loro attività, contrastando pratiche sleali, quali la corruzione e le politiche anti-concorrenziali;

Ritenuto che la filiera sostenibile debba valorizzare le buone prassi nelle relazioni economiche, individuate nell'equa ripartizione del valore tra i soggetti della filiera, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, nella salvaguardia della salute e dei diritti dei lavoratori, perseguendo la legalità e la responsabilità sociale dell'impresa;

Considerato che il miglioramento delle relazioni economiche tra la distribuzione organizzata e i suoi fornitori può avere un effetto rilevante a beneficio anche dello sviluppo economico e sociale del territorio in cui si realizzano tali produzioni;

Ritenuto che fra i benefici di carattere economico-sociale generale - derivanti dall'applicazione di buone pratiche nelle relazioni economiche - rientra l'equità del prezzo dei prodotti agroalimentari, salvaguardando al contempo il potere d'acquisto dei consumatori;

Tutto ciò premesso sono individuate le

**BUONE PRASSI DI FILIERA
PER IL SETTORE AGROALIMENTARE**

Articolo 1

Principi

I principi a cui le relazioni economiche tra le imprese distributrici e i propri fornitori devono ispirarsi sono:

- a) equa ripartizione del valore economico tra i soggetti della filiera, perseguibile anche attraverso la ricerca di efficienza, innovazione, qualità, valorizzazione delle tipicità e delle eccellenze;
- b) rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali;
- c) tutela della salute e dei diritti dei lavoratori;

d) legalità e responsabilità sociale dell'impresa.

Tali principi trovano attuazione attraverso l'applicazione - nelle relazioni economiche fra le imprese distributrici e gli operatori delle diverse filiere produttive - delle disposizioni elencate nei successivi articoli.

Articolo 2

Contratti scritti

L'impresa distributtrice si impegna con i propri fornitori a definire un quadro di regole scritte, per le specifiche filiere o tipologie merceologiche, finalizzate ad incentivare la qualità e l'innovazione dei prodotti, le nuove modalità di processo, l'efficienza e l'equa ripartizione del valore.

I contratti individuano espressamente il prezzo del prodotto acquistato o le condizioni in base a cui è definito, con particolare riferimento alle variabili sopra descritte.

Articolo 3

Termini di pagamento

L'impresa distributtrice rispetta i tempi di pagamento previsti dalla legge o dalle condizioni specificamente concordate nel contratto.

Articolo 4

Requisiti di qualità dei prodotti

L'impresa distributtrice valorizza - nei propri approvvigionamenti - le produzioni che superano i requisiti di qualità dei prodotti previsti dalla legge, attraverso l'applicazione di tecniche di produzione integrata, di rispetto del benessere animale, di certificazioni ambientali e di produzioni non contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

L'impresa distributtrice si impegna altresì a valorizzare i fornitori locali e le produzioni agroalimentari del territorio, tra cui quelle a qualità regolamentata contraddistinte da denominazione d'origine e da indicazione geografica protetta, le produzioni biologiche e dei territori montani o svantaggiati, per favorire una ricaduta economica e

sociale dell'attività commerciale sul territorio emiliano-romagnolo, garantendo al contempo ai consumatori produzioni di elevato livello qualitativo.

Articolo 5

Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali

L'impresa distributrice rispetta le norme in materia di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e stipula contratti di fornitura di prodotti agroalimentari con imprese, sia agricole che industriali, che rispettino le norme in materia di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

Articolo 6

Tutela della salute e dei diritti dei lavoratori

L'impresa distributrice garantisce il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e dei diritti dei lavoratori e stipula contratti con imprese che non utilizzino lavoro irregolare o minorile e rispettino tutte le norme in materia di tutela della salute e dei diritti dei lavoratori.

Articolo 7

Modalità operative

L'impresa distributrice rispetta, nei contratti sottoscritti con i propri fornitori, le buone prassi di cui agli articoli precedenti.

L'impresa distributrice, congiuntamente ai fornitori o alle loro rappresentanze, comunica alla Regione l'adesione e l'applicazione delle buone prassi.

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL LOGO DELLA REGIONE

PREMESSA

I firmatari dell'accordo o del contratto di fornitura conforme alle buone prassi di filiera di cui all'allegato A possono richiedere alla Regione Emilia-Romagna la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale della regione sul materiale informativo destinato ai cittadini.

1. UTILIZZO DEL MARCHIO-LOGO

- 1.1. Il logo deve essere utilizzato nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate dalla L.R. n. 46 del 15/12/1989.
- 1.2. L'utilizzo del logo non può essere concesso per campagne di tipo promozionale a fini commerciali.
- 1.3. Il logo può essere riprodotto anche sulle pagine web all'interno di siti che riportino informazioni sull'applicazione delle buone prassi. In questi casi, l'utilizzo del logo istituzionale della Regione deve essere chiaramente riferito alla campagna informativa oggetto di domanda e non può protrarsi oltre 60 giorni la fine della campagna informativa.
- 1.4. La Regione non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità delle informazioni a cui è associato il logo istituzionale. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la Regione può essere ritenuta responsabile per eventuali errori o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto autorizzato.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

- 2.1. Al fine di ottenere la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, è presentata al Servizio Percorsi

di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera - V.le della Fiera 8, Bologna e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

- 2.2. La domanda deve contenere:
 - a. una breve descrizione o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
 - b. le modalità riguardanti l'utilizzo del logo;
 - c. l'indicazione dell'avvenuta sottoscrizione di un accordo o contratto di fornitura conforme alle buone prassi di filiera di cui all'allegato A.
- 2.3. Alla domanda è allegato il progetto definitivo della campagna informativa, per il quale si richiede l'utilizzo del logo istituzionale. Il progetto definitivo deve specificare anche le modalità con cui si intende farne uso.
- 2.4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Regione, la domanda è ritenuta non ammissibile.

3. EFFETTI DELLA CONCESSIONE

- 3.1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il logo, attraverso la seguente dicitura: *Delibera di Giunta regionale n.*
- 3.2. La concessione dell'uso del logo non comporta oneri a carico del bilancio dell'amministrazione regionale.

4. CONCESSIONE E DURATA DELL'USO DEL LOGO

- 4.1. L'utilizzo del logo della Regione è concesso, previa relativa istruttoria del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, con apposita nota dell'Assessore all'Agricoltura. Di tale concessione è data comunicazione al Presidente della Giunta e all'Assessore alle Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata.

- 4.2. L'utilizzo è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 4.3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla Regione che si riserva di riesaminare la domanda.
- 4.4. La concessione dell'uso del logo può essere revocata qualora l'oggetto della campagna di comunicazione, previa verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dalla Regione Emilia-Romagna con il presente atto o su istanza motivata di una delle parti contraenti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/456

data 31/03/2011

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Peri Alfredo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'